

Facciamo il punto

Luglio 2023



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di luglio 2023 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di agosto 2023 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ulteriore periodo di Cigs per riorganizzazione

L'Inps, con il Messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, illustra la disposizione introdotta dal D.L. 48/2023 che consente alle aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla Cigs, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro, di richiedere un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria nel biennio 2022-2023.

Il nuovo periodo di intervento può coprire l'arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo di 15 mesi complessivi, in deroga a tutti i limiti di durata e degli obblighi di consultazione sindacale e di *iter* per la presentazione della domanda.

L'erogazione dei trattamenti avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Inps.

Esonero under 36 e donne

Con il Messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023 l'Inps chiarisce alcuni elementi legati all'esposizione dei dati nel flusso Uniemens degli esoneri contributivi per le assunzioni di giovani e donne svantaggiate.

Si precisa che il recupero dell'esonero per le mensilità pregresse riguarda i mesi dall'assunzione/trasformazione e fino al mese di giugno 2023, mentre le quote di

esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere esposte come quote arretrate.

Cig per temperature elevate

L'Inps, con il Messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, riassume le indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale per "eventi meteo", con particolare riferimento alle temperature elevate durante l'attività lavorativa.

L'Istituto ricorda che l'intervento è invocabile quando le temperature risultino superiori a 35° centigradi, tenendo in considerazione non solo la temperatura reale, ma anche quella percepita.

Per la valutazione dell'istanza occorre tenere conto anche della tipologia di lavorazione in atto e delle modalità di svolgimento: ad esempio, attività svolte in luoghi non proteggibili dal sole o utilizzo di materiali o lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Si ricorda, infine, che, a seguito del riordino della normativa della L. 234/2021, il ricorso all'ammortizzatore per "eventi meteo" è ammesso anche per i datori di lavoro tutelati da Fis e Fondi di solidarietà bilaterali.

Esonero Neet

A seguito dell'emanazione del decreto Anpal di ripartizione su base regionale delle risorse, l'Inps, con la Circolare n. 68 del 21 luglio 2023, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali

connessi all'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di "NEET" effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, introdotto dal D.L. 48/2023.

L'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

I lavoratori, alla data dell'assunzione, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- non aver compiuto il trentesimo anno di età, cioè avere un'età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;
- non lavorare e non essere inseriti in corsi di studi o di formazione: la mancata titolarità di un rapporto di lavoro deve sussistere al momento dell'assunzione;
- essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

In aggiunta, deve essere rispettato, alternativamente, almeno uno dei seguenti elementi:

- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna come individuati dal relativo decreto ministeriale.

Per beneficiare dell'agevolazione, l'assunzione deve realizzare un incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione.

Sarà necessario prenotare le risorse per la fruizione dell'incentivo tramite il modulo di istanza *on-line* "NEET23", che sarà disponibile dal 31 luglio 2023.

Compilazione Uniemens per congedi

L'Inps, con il Messaggio 28 luglio 2023, n. 2821, fornisce alcune precisazioni sulle modalità di valorizzazione, nei flussi UniEmens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio relativi a congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità.

I nuovi codici sono validi per gli eventi che si sono verificati dal 13 agosto 2022 e si aggiungono a quelli vigenti. La loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

Tassi di interesse Inps e Inail

L'Inps, con la Circolare n. 71 del 31 luglio 2023, e l'Inail, con la Circolare n. 37 del 31 luglio 2023, hanno comunicato i nuovi tassi di interesse, a seguito dell'innalzamento da parte della Banca Centrale Europea del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema che, a decorrere dal 2 agosto 2023, è pari al 4,25%.

Il tasso di dilazione e di differimento sarà pari al 10,25% annuo, da applicare alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 agosto 2023, mentre la misura delle sanzioni civili per l'omesso o tardivo pagamento di contributi sarà pari al 9,75% in ragione d'anno.

Tutela dei lavoratori sul rischio calore

Nella Nota n. 5056 del 13 luglio 2023, l'Ispettorato nazionale del lavoro richiama l'attenzione dei propri Uffici territoriali sui

profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell'attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori: l'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico.

Maggiormente interessate sono le mansioni che comportano attività non occasionale all'aperto, nei settori più esposti al rischio, come, ad esempio, l'edilizia civile e stradale. Altri fattori da considerare sono gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata; le mansioni ed attività che richiedono intenso sforzo fisico; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore.

Residenza fiscale per trasferimento in Svizzera

Con la Risposta all'Istanza di interpello n. 370 del 4 luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la tassazione dei redditi da lavoro dipendente ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d'anno.

La Convenzione prevede il meccanismo del frazionamento del periodo d'imposta; pertanto i redditi percepiti per attività lavorativa svolta in Italia fino al giorno del trasferimento in Svizzera saranno assoggettati ad imposizione esclusivamente in Italia, mentre i redditi derivanti dall'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento e fino al 31 dicembre dell'anno stesso sconteranno l'imposta esclusivamente in Svizzera.

Datore di lavoro bulgaro e attività prestata in Italia

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 386 del 13 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate tratta il caso di un'azienda bulgara che svolge attività di intermediazione e che ha ottenuto l'autorizzazione anche per operare in Italia, che intende assumere con contratti di lavoro bulgaro, lavoratori fiscalmente residenti nel nostro Paese, da inviare in somministrazione presso utilizzatori italiani.

Secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati, se il lavoratore con residenza fiscale italiana viene utilizzato presso aziende con sede in Italia, la tassazione delle retribuzioni avverrà esclusivamente in Italia; se, invece l'attività viene svolta in un altro Stato, il reddito sarà assoggettato in entrambi gli Stati, con eliminazione della doppia imposizione tramite meccanismo del credito d'imposta.

Erogazione di prestiti ai dipendenti

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 44/E del 25 luglio 2023, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell'articolo 51, comma 4 del Tuir.

Si ricorda che il reddito in natura viene quantificato nel 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente al termine di ciascun anno quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.

Il momento di imputazione del compenso in natura, con relativa applicazione della ritenuta alla fonte, è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

In caso di erogazione di prestiti ai dipendenti, anche nel caso in cui il mutuo sia

intestato a un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio, il coniuge) il calcolo del reddito deve essere effettuato sulla base dell'intera "quota interessi". Diversamente, se il mutuo è cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nell'art. 12 Tuir, il calcolo deve esser

effettuato sulla base della sola "quota interessi" imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Con decorrenza 1° agosto 2023 entrano in vigore i nuovi minimi tabellari del Ccnl Autoscuole.

Per il Ccnl Scuole Religiose (Agidae) è prevista l'erogazione del Premio di professionalità per il personale a tempo indeterminato in presenza di elementi quali, ad esempio, la presenza sul lavoro, il rispetto di standards di qualità, la partecipazione a corsi, a cui il Ccnl collega dei punteggi.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu